



# COMUNE DI COMITINI

*Terra dello Zolfo e delle Zolfare*

*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*

*Settore I - Amministrativo, Sociale e Demografico*



*Città del Tricolore*

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Nr. 124 del 22-09-2025

**OGGETTO: Impegno di spesa per patrocinio difensivo e rappresentanza in giudizio nel Ricorso alla Corte di Appello di Palermo proposto dalla Banca Farmafactoring S.p.A. - CIG: B85486F438**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

#### DATO ATTO:

- **che** l'art. 51 della legge n° 142/90 recepito dalla Regione Siciliana con l'art.1, comma 1, lettera h) della legge regionale n°48/91, così come modificato dall'art.6 della legge n° 127/97 e ss.mm.ii., recepito dalla Regione Siciliana con l'art. 2, comma 3, della legge 07/09/98, n° 23, disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore;
- **che** il Sindaco con Determina Sindacale n. 1 del 09/01/2025 ha conferito l'incarico di Responsabile del Settore I - Settore Amministrativo, Sociale e Demografico - al sottoscritto Dott. Salvatore Parello, attribuendo, pertanto, le funzioni di cui all'art 51, comma 3, legge 8 giugno 1990 n° 142 e ss.mm.ii.;
- **che** il sottoscritto nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
- **che** il sottoscritto nell'adozione del presente atto non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente ed in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

#### PREMESSO:

- **che** con Atto di Citazione del 19/12/2020, proposto al Tribunale di Agrigento (R.G. 3531/2020), la Banca Farmafactoring S.p.A. ha richiesto il riconoscimento del credito di sorte capitale pari ad € 40.059,74 di cui è divenuta titolare in virtù di contratti di cessione pro soluto, stipulati mediante scrittura per fatture cedute dalle società "Hera Comm s.r.l.", "Municipia S.p.A." ed "Enel Energia S.p.A.", oltre interessi moratori e anatocistici;
- **che** nel corso della prima udienza, tenutasi il 21/09/2021, il giudice, nel dichiarare la contumacia del Comune di Comitini, ha assegnato alla BFF il termine di 30 gg. per la stipula della negoziazione assistita;
- **che** con pec in atti del Comune prot. 6397 del 07/10/2021 la BFF S.p.A. rappresentata e difesa dallo studio legale LMS di Milano, ha trasmesso invito alla stipulazione di una Convenzione di negoziazione assistita ex artt. 2 e ss. del D.L. 132 del 12/09/2012 convertito in L. 162/2014;

- **che** con due pec (una del 23/04/2021 e l'altra del 12/05/2021) la Cardogna s.r.l., società autorizzata ad operare in nome e per conto della BFF S.p.A., sollecitava l'eventuale definizione transattiva della posizione debitoria;
  - **che** con nota prot. 6695 del 18/10/2021, il Responsabile del Settore I ha richiesto al Responsabile del Settore II di verificare l'elenco delle fatture insolute emesse dalla società Municipia S.p.A., segnalando se i servizi/forniture fatturati sono stati effettivamente resi e comunque se precedentemente le relative risorse erano state impegnate ed infine se nelle more erano state liquidate o meno;
  - **che** con la stessa nota, prot. 6695 del 18/10/2021, il Responsabile del Settore I ha richiesto al Responsabile del Settore III di verificare l'elenco delle fatture insolute emesse dalle società Hera Comm s.r.l. ed Enel Energia S.p.A., segnalando se i servizi/forniture fatturati sono stati effettivamente resi e comunque se precedentemente le relative risorse erano state impegnate ed infine se nelle more erano state liquidate o meno;
  - **che**, al riguardo, il Settore II non ha riscontrato la superiore nota mentre il Responsabile del Settore III con propria prot. 7010 del 28/10/2021 ha comunicato che le fatture della società Hera Comm s.r.l. "*sono da liquidare e le relative risorse non erano state impegnate a suo tempo*" e che le fatture di Enel Energia S.p.A. alcune era state liquidate mentre altre "*risultano da liquidare e le relative risorse non erano state impegnate a suo tempo*";
  - **che**, altresì, per effetto di talune fatture liquidate, erroneamente conteggiata dalla BFF S.p.A. l'effettiva sorte capitale iniziale del credito veniva riconteggiato e risultava pari da € 38.536,07;
  - **che** a seguito di continue interlocuzioni con la BFF S.p.A. emergeva che la stessa ditta pretendeva un pagamento omnicomprensivo di interessi moratori, anatocistici, spese forfettarie e recupero spese legali pari ad € 73.000,90;
  - **che** da un confronto tra i Settori interessati emergeva rendersi opportuno verificare attraverso un intervento di visibilità, gli atti depositati presso il Tribunale di Agrigento e l'iter sino ad oggi consumato, stante la contumacia dell'Ente;
  - **che**, per quanto sopra, con opportuna Deliberazione n. 53 del 19/06/2023, la G.M. conferiva incarico all'Avv. Carmelo Brucculeri del Foro di Agrigento, cod. Fiscale BRCSML74C14A089P con studio legale in Racalmuto nella Via F. Villa, n. 22, per un intervento di visibilità degli atti depositati presso il Tribunale di Agrigento e per prendere cognizione dell'iter sino ad oggi consumato, stante la contumacia dell'Ente in merito all'Atto di Citazione del 19/12/2020, proposto presso il Tribunale di Agrigento (RG 3531/2020) dalla Banca Farmafactoring S.p.A.;
  - **che** l'Avv. Carmelo Brucculeri, con riferimento al superiore incarico ricevuto, provvedeva a comunicare a mezzo pec del 11/07/2023, in atti del Comune prot. 4781 del 11/07/2023, di aver effettuato l'accesso al fascicolo e consigliava la formale costituzione in giudizio;
  - **che**, per quanto sopra con deliberazione n. 68 del 25/09/2023 la Giunta Municipale conferiva incarico di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio del Comune di Comitini all'Avv. Carmelo Brucculeri del Foro di Agrigento, cod. Fiscale BRCSML74C14A089P con studio legale in Racalmuto nella Via F. Villa, n. 22, avverso il Ricorso al Tribunale di Agrigento - Sez. Civile - R.G. n. 3531/2020, promosso dalla Banca Farmafactoring SpA, per un compenso di € 2.396,00 omnia comprensivo di IVA, CPA 4% e spese generali 15% e di ogni altro accessorio di legge;
- ATTESO** che il nostro legale di fiducia ha comunicato che il Tribunale di Agrigento – Sezione Civile - con sentenza del 11/02/2025, si è definitivamente pronunciato sulla causa civile R.G. 3531/2020 provvedendo:
- a rigettare le domande formulate da Banca Farmafactoring S.p.A.;
  - a condannare Banca Farmafactoring S.p.A., in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Comitini che liquida nella complessiva somma di € 4.600,00 oltre rimborso forfettario, spese generali, IVA e c.p.a. di legge;
- RISCONTRATO** che la Banca Farmafactoring S.p.A., in merito alla superiore sentenza, ha proposto Atto di Citazione presso la Corte di Appello di Appello pervenuta a mezzo pec in data 12/09/2025 ed in atti del Comune prot. 6974 del 12/09/2025;

**VERIFICATO** che la Giunta Municipale con deliberazione n. 79 del 16/09/2025 ha dettato l'indirizzo, al Responsabile del Settore I, di estendere e conferire incarico di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio del Comune di Comitini all'Avv. Carmelo Brucculeri del Foro di Agrigento, cod. Fiscale BRCSML74C14A089P con studio legale in Racalmuto nella Via F. Villa, n. 22, per proporre opposizione al D.I. del Giudice di Pace di Agrigento - Sez. Unica - R.G. n. 11554/2025, per un compenso di € 5.975,22 oltre CPA 4%, spese generali 15% e di ogni altro accessorio di legge, alle condizioni di seguito indicate:

- il compenso come sopra determinato non potrà essere variato in aumento;
- il compenso è da intendersi al netto delle spese non imponibili effettivamente sostenute (contributo unificato, diritti di cancelleria, bolli, spese di notifica, etc), che saranno rimborsate con provvedimento separato del responsabile del servizio e previa acquisizione della documentazione comprovante tale spesa;
- per i giudizi iniziati ma non compiuti, verrà liquidato il compenso maturato per l'opera svolta dal professionista fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale, secondo i compensi previsti per ogni fase processuale nell'ipotesi di parcella
- al professionista incaricato possono essere corrisposte somme a titolo di acconto che, comunque, non dovranno superare il 50% del totale del compenso stabilito;
- nell'ipotesi di pronuncia giudiziale favorevole all'Ente e di condanna di controparte al pagamento delle spese processuali in misura superiore al corrispettivo stabilito nel contratto di patrocinio al professionista verrà liquidato quanto convenuto, con obbligo per il professionista di recuperare senza indugi, tutte le somme dovute dal soccombente all'Ente, in virtù della sentenza. Solo in caso di integrale recupero di dette somme, al professionista verrà liquidata l'ulteriore somma riconosciuta giudizialmente a titolo di spese processuali.

**PRESO ATTO** che con la stessa deliberazione 79/2025 la Giunta Municipale ha assegnato, al tal uopo, le necessarie risorse quantificate complessivamente in € 5.975,22;

**RITENUTO** opportuno, per tutto quanto sopra specificato, procedere ad impegnare le superiori risorse;

**CONSIDERATO** che il conferimento di incarico legale è subordinato alla stipulazione di apposito disciplinare il cui schema, che dovrà essere sottoscritto dal professionista, viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. A);

**VISTO** l'art. 3 della L. 136/2010, per come modificato e integrato con L. 217/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che ai sensi e nel rispetto del comma 5 del suddetto articolo il C.I.G. attribuito per la presente prestazione risulta essere: B85486F438;

**ATTESO** che il professionista prima della sottoscrizione del disciplinare d'incarico dovrà produrre, la dichiarazione della titolarità di un conto corrente dedicato, la polizza assicurativa e la dichiarazione di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse con il Comune di Comitini;

**VISTI:**

- la Legge 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. n. 7/92
- il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000 ed in particolare l'art. 163;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- la L.R. n. 30/2000 e s.m.i. che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli EE.LL.;
- l'O.R.EE.LL.;

**Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto,**

**DETERMINA**

***Per motivi di cui in premessa che qui si abbiano integralmente per ripetuti e trascritti***

**CONFERIRE** incarico di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio del Comune di Comitini all'Avv. Carmelo Brucculeri del Foro di Agrigento, cod. Fiscale BRCSML74C14A089P con studio legale in Racalmuto nella Via F. Villa, n. 22, avverso il Ricorso proposto con Atto di Citazione alla Corte di Appello di Palermo avverso la Sentenza n. 159/2025 pubblicata dal Tribunale di Agrigento il 11/02/2025, promosso dalla Banca Farmafactoring SpA, per un compenso di € 5.975,22 omnia comprensivo di IVA, CPA 4% e spese generali 15% e di ogni altro accessorio di legge, alle condizioni di seguito indicate:

- il compenso come sopra determinato non potrà essere variato in aumento;
- il compenso è da intendersi al netto delle spese non imponibili effettivamente sostenute (contributo unificato, diritti di cancelleria, bolli, spese di notifica, etc), che saranno rimborsate con provvedimento separato del responsabile del servizio e previa acquisizione della documentazione comprovante tale spesa;
- per i giudizi iniziati ma non compiuti, verrà liquidato il compenso maturato per l'opera svolta dal professionista fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale, secondo i compensi previsti per ogni fase processuale nell'ipotesi di parcella
- al professionista incaricato possono essere corrisposte somme a titolo di acconto che, comunque, non dovranno superare il 50% del totale del compenso stabilito;
- nell'ipotesi di pronuncia giudiziale favorevole all'Ente e di condanna di controparte al pagamento delle spese processuali in misura superiore al corrispettivo stabilito nel contratto di patrocinio al professionista verrà liquidato quanto convenuto, con obbligo per il professionista di recuperare senza indugi, tutte le somme dovute dal soccombente all'Ente, in virtù della sentenza. Solo in caso di integrale recupero di dette somme, al professionista verrà liquidata l'ulteriore somma riconosciuta giudizialmente a titolo di spese processuali.

**APPROVARE** lo schema di disciplinare di incarico, allegato al presente provvedimento sotto la voce "All. A" per formarne parte integrante e sostanziale, che dovrà essere sottoscritto dal professionista per accettazione di tutte le condizioni ivi previste unitamente all'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

**IMPEGNARE** la superiore spesa complessiva di € 5.975,22 al cap. 1058 del bilancio 2025/2027, esercizio 2025, ove è prevista la necessaria disponibilità;

**DARE ATTO** che ai sensi del comma 3 bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2001 per il presente affidamento non sussiste l'obbligo della redazione del DUVRI;

**DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio online dell'Ente oltre che all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

Il Responsabile del Settore I  
Dott. Salvatore Parello

### Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria

Si appone visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione, la cui spesa trova copertura finanziaria nel Capitolo 1058 del bilancio 2025/2027, esercizio 2025.

Impegno 481 del 22-09-2025



Il Responsabile del Settore Finanziario  
Rag. Maria Assunta Grado